

Allegato sub "B" alla raccolta n.4575

STATUTO DELLA COOPERATIVA

"SCUOLA NUOVA DI TARENTO – Società cooperativa Sociale a r.l."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 – Denominazione – Sede – Modello societario

E' costituita, con sede nel comune di Tarcento (Udine), la società cooperativa denominata

"SCUOLA NUOVA DI TARENTO - Società Cooperativa Sociale a r.l.".

Le operazioni di trasferimento della sede legale sono di competenza dei soci e comportano modifica dell'atto costitutivo. E' invece attribuita alla competenza dell'organo amministrativo la facoltà, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di istituire, trasferire o sopprimere filiali, dipendenze, unità locali, cantieri e depositi di materiali, anche presso terzi.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative a mutualità prevalente, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Qualora la società dovesse superare i limiti previsti dall'art. 2519, secondo comma, codice civile, relativi al numero dei soci operatori ed all'attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere senza indugio convocata l'assemblea dei soci per l'adeguamento del presente statuto alle disposizioni sulla società per azioni.

Ai fini di una opportuna assistenza e per gli obblighi inerenti alla vigilanza sulle cooperative ai sensi della L.R. 20 novembre 1982 n. 79, la società aderisce alla Confederazione Cooperative italiane tramite l'organismo provinciale dell'associazione Cooperative Friulane di Udine.

Art. 2 - Durata

La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa, è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli artt.2512 e 2514, codice civile, e si prefigge di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi educativi ed assistenziali relativi alla scuola dell'obbligo e non, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e delle leggi regionali

applicative.

La Società si propone la gestione delle iniziative e delle esperienze di scuola di ispirazione cristiana secondo l'insegnamento della Chiesa Cattolica in materia di istruzione e di educazione.

La cooperativa potrà sempre svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall'art. 2512, codice civile, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514, codice civile: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa e dopo il suo scioglimento; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.

Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512, codice civile, nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513, codice civile.

Art. 4 - Oggetto sociale

Per raggiungere i propri scopi sociali la cooperativa, si propone l'esercizio delle seguenti attività:

- gestire scuole di ogni ordine e grado, aperte anche ai non soci ed ai loro figli minori, organizzate secondo gli insegnamenti della Chiesa Cattolica in materia di istruzione e nel rispetto della normativa vigente;
- gestire Centri Sociali e Culturali, Consultori familiari e psicopedagogici, iniziative di ogni genere a tutela dei minori e dei giovani;
- promuovere convegni, manifestazioni, incontri per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi della scuola e dell'educazione, produrre e distribuire informative, bollettini ed altri strumenti culturali analoghi nonché pubblicare studi e ricerche in qualità di casa editrice;
- produrre e distribuire sussidi didattici e strumenti per l'istruzione e l'educazione collegati alla propria attività scolastica;

- offrire assistenza agli studenti frequentanti scuole gestite dalla Società, attraverso l'ospitalità in convitto o semiconvitto fornendo loro ogni servizio relativo al soggiorno e al tempo libero;
- creare iniziative atte a favorire la qualificazione per l'inserimento lavorativo dei giovani e l'orientamento/formazione anche per soggetti portatori di handicap al fine di agevolarne l'inserimento professionale;
- contribuire con opportune convenzioni alle iniziative di Enti Pubblici e Privati, analoghe ed affini agli scopi della cooperativa stessa avvalendosi, in quanto cooperativa sociale, delle disposizioni di cui all'articolo 111-septies delle norme attuative e transitorie del codice civile.

La cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli articoli 106 e 113 del D.Lgs. 385/93) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal D.Lgs. 58/98, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale.

A tal fine potrà:

- a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;
- b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno;
- c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;
- d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;
- e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;
- f) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545-septies, codice civile.

La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci

ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'art. 12 della Legge n. 127/71 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. In particolare, in conformità alla delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994, in relazione all'art.11 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ed alle altre norme in materia, ai soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni potrà essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico della stessa, secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ordinaria ai sensi del presente statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci ordinari e "volontari"

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se il numero dei soci è inferiore a nove tutti i soci debbono essere persone fisiche.

Possono essere soci cooperatori gli studenti, a qualsiasi titolo, nel campo socio-assistenziale ed educativo.

Possono essere soci persone con qualsiasi titolo professionale che manifestano la volontà di esplicare un'attività di volontariato in seno alla cooperativa attinente agli scopi della cooperativa stessa. In tali casi il socio sarà definito "volontario" ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 381/91. Esso non percepirà alcuna retribuzione o ristoro, sia dalla Cooperativa che dagli utenti dei servizi, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti per la totalità dei soci.

I soci volontari, il cui numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci, sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Nella gestione dei servizi socio sanitari ed educativi effettuata in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutive rispetto ai parametri d'impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Se il numero dei soci è inferiore a nove tutti i soci debbono essere persone fisiche.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed alla effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la

capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la cooperativa sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni del proprio domicilio.

Art. 6 - Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa. In tal caso, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476, codice civile, come richiamato dal successivo art. 9.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, che non potrà avere una durata superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 12. Costituisce in particolare causa di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dal citato art. 12 del presente statuto, la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) la indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, Codice Fiscale, ovvero, per le persone giuridiche, la ragione sociale, la sede, la nazionalità, il Codice Fiscale e/o numero di Partita I.V.A., copia dell'atto costitutivo, della delibera di adesione con l'indicazione della persona delegata alla rappresentanza e da documentazione attestante l'assenza di procedure concorsuali;
- b) la qualifica del socio ordinario, "volontario" o speciale;
- c) la indicazione della sua effettiva attività lavoro;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, ammontare che non dovrà comunque essere né inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- g) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 29 del presente statuto

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'eventuale diniego, chi ha proposto l'istanza può chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Gli amministratori nella relazione al bilancio devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente art. 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, comma 2, codice civile, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci solo dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

Art. 8 - Obblighi del socio

Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:

- a) di versamento della quota di partecipazione sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo quarto comma nonché dell'eventuale tassa di ammissione;
- b) di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) di partecipare in generale all'attività della cooperativa per tutta la durata della sua permanenza nella stessa;
- d) di concorrere alle spese della cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima.

Al nuovo socio, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dall'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a cinque volte il valore minimo della quota sociale come determinato nel successivo art. 18.

Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa di ammissione si

intendono versate a titolo di indennità forfettaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo ammesso.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente secondo quanto deliberato dall'organo amministrativo.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti della quota sociale sottoscritta dai soci durante l'esistenza della società.

Art. 9 - Diritti dei soci

Eccettuato quanto stabilito dal precedente art. 6 per i soci appartenenti alla categoria speciale, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali nonché i documenti relativi alla amministrazione. Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) per altri comprovati e gravi motivi personali e/o familiari.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni

dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 29.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e cooperativa il recesso ha sempre effetto con la chiusura dell'esercizio in corso. Tuttavia il consiglio di amministrazione potrà, su espressa richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci anche con riferimento ai rapporti mutualistici.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'art. precedente;
- b) previa intimazione dell'organo amministrativo, non esegua in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto nonché delle altre somme determinate nel precedente art. 8;
- c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere atti o attività di concorrenza con la cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;
- e) che violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei rapporti in generale con la società e ciò anche con riferimento all'ultimo comma dell'art. 29 del presente statuto;
- f) abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui al secondo comma dell'art. 2476, codice civile come richiamato e disciplinato dal precedente art. 9;
- g) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazione dell'organo amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa
- h) che tenga una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
- i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità non renda perseguibile il rapporto sociale;
- l) che in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

m) che si trovi in stato di scioglimento o sia sottoposto a procedure concorsuali nel caso di socio diverso da persona fisica.

Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, in alcuni particolari casi, l'organo amministrativo, a sua discrezione, preventivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, potrà invitare il socio, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempimento. In tali casi, trascorso il termine fissato, l'organo amministrativo, riscontrata la permanenza dell'irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare l'esclusione del socio.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori, che dovranno altresì tempestivamente comunicare al socio il provvedimento di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall'annotazione di cui sopra.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 29.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 20, nonché degli eventuali dividendi maturati ai sensi del medesimo art. 20, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi degli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies, codice civile, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 14 - Morte del socio o scioglimento della persona giuridica socia

Nel caso di decesso di un socio persona fisica, la società continuerà con gli eredi o i legatari della di lui quota sociale, purché gli stessi possiedano i requisiti per l'ammissione.

Gli eredi o i legatari, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li

rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secondo e terzo comma, codice civile. Le quote non richieste a rimborso nel termine di legge saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o comunque diverso da persona fisica, i liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa il rimborso della quota di capitale sociale e delle altre somme con le modalità e nella misura stabilita dal precedente art. 13.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi e/o legatari del socio deceduto, nonché i liquidatori dei soci diversi dalla persona fisica in stato di scioglimento, dovranno richiedere il rimborso della quota di partecipazione versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto definitivo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nel precedente articolo 12, lettere da b) a l), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione.

La cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, come sopra determinato, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti sociali, il credito derivante da penali, da risarcimento danni o da prestazioni fornite, anche fuori dai limiti previsti dall'art. 1243, codice civile.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa, o i suoi eredi, rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si siano verificati il recesso, l'esclusione o la cessione delle quote.

Al socio che cessa di far parte della cooperativa si applicano altresì le altre disposizioni previste dall'art. 2536, codice civile.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480, codice civile, la cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori professionali

soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art, 2483, codice civile e dell'art. 111-octies, disp. att. trans. del codice civile.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, saranno stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2483, codice civile,;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- e) l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente art. ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli artt. 2541 e seguenti, codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

RAPPORTO MUTUALISTICO E RISTORNI

Art. 17 - Conferimenti, rapporti mutualistici e ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci prestatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare l'erogazione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;
- b) mediante l'aumento proporzionale della rispettiva quota detenuta dai soci, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art.2525, codice civile.

TITOLO VI

QUOTE SOCIALI

Art. 18 - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato da quote sociali del valore minimo di Euro 51,64 (cinquantuno virgola sessantaquattro), nonchè multiplo dello stesso valore.

La quota di partecipazione complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. I limiti di partecipazione al capitale sociale non si applicano nel caso di:

- conferimenti di beni in natura o di crediti;
- nel caso di soci diversi dalle persone fisiche;

- di attribuzione del ristorno al capitale sociale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2545 - sexies, codice civile.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Art. 19 - Caratteristiche delle quote sociali

La quota non può essere sottoposta a pegno o a vincoli volontari né essere ceduta con effetto verso la società se la cessione o la sottoposizione a pegno non sono autorizzate dall'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria quota di partecipazione deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata precisando i requisiti dell'acquirente. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota di partecipazione detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e l'organo amministrativo deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art. 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 29.

TITOLO VII - BILANCIO E DESTINAZIONI DEL RISULTATO ECONOMICO

Art. 20 - Bilancio di esercizio e destinazioni del risultato economico

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo, previa esatta redazione dell'inventario, provvede alla redazione del bilancio, nelle componenti stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contenere, a norma di legge:

- a) le indicazioni relative alla mutualità prevalente, a norma dell'art. 2513, codice civile;
- b) le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'art. 2528, codice civile;
- c) l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'art. 2545, codice civile;
- d) i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma dell'art. 2545-sexies, codice civile;
- e) ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364, codice civile, certificate dall'organo amministrativo ai sensi di legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla destinazione degli utili annuali che dovrà avere luogo come segue:

a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, al fondo di riserva legale indivisibile;

b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 59/92;

c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di ristorno anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci ed anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525, codice civile;

d) una quota di quanto residua successivamente alle destinazioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purché nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;

e) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal successivo art. 34;

f) un'ulteriore quota potrà essere destinata ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art.16;

g) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociali;

h) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, detratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).

Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.

I ristorni saranno ripartiti tra i soci cooperatori, in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno approvato ai sensi del successivo art. 32.

TITOLO VIII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 21 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongano alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge o dal presente statuto;
 - b) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
 - c) la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo ed eventualmente la nomina del presidente e del vice presidente;
 - d) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, in quanto previsto dalla legge o dal presente statuto, nonché dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
 - e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
 - f) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
 - g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - h) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
- Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis, codice civile.

Art. 22 - Assemblea

La convocazione dell'assemblea sarà effettuata mediante avviso scritto da affiggersi nei locali della sede sociale e da comunicare a mezzo lettera ai soci, agli amministratori ed ai membri del collegio sindacale, se nominato, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare nonché il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea è convocata, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si

reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 23 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto di voto, ad eccezione dei casi previsti dalle lettere a), e) e g), del precedente art. 21 per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti soci aventi diritto al voto.

Art. 24 - Votazioni

Le deliberazioni della assemblea hanno luogo con voto palese: peralzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.

Art. 25 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica l'art. 6 del presente statuto.

Il socio diverso dalla persona fisica interviene all'assemblea tramite un proprio legale rappresentante ovvero un proprio amministratore, un proprio dipendente o un altro socio dallo stesso delegati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, ovvero che rivesta tali qualifiche in società controllate, e che abbia diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Art. 26 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede altresì alla nomina di un segretario, scelto anche tra i non soci. La nomina del segretario

non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 27 - Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a nove membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere sempre rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente uno o più vice presidenti.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; se i membri sono due occorre la presenza di entrambi.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che può anche essere scelto, a maggioranza, tra i non amministratori, il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico hanno tutti i

poteri di legge per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa. In sede di nomina potranno tuttavia essere deliberati ed indicati, ai sensi di legge, limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, nei limiti di cui agli art. 2381 e 2544, codice civile. Almeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente, al vice presidente ed ai consiglieri delegati specificamente muniti, all'atto della nomina, di tale potere.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386, codice civile. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, nominati dall'assemblea, ovvero la maggioranza di amministratori scelti tra i soci, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 28 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, primo comma, codice civile, la cooperativa, con decisione dei soci, procede alla nomina di un collegio sindacale.

In tali casi il collegio sindacale è composto da un presidente, da due sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'assemblea, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleggibili.

Il collegio sindacale, se nominato, ha tutte le competenze di legge ed esercita inoltre anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Laddove non ricorrano le condizioni per la nomina del collegio sindacale, il controllo contabile sulla società, qualora comunque obbligatorio per legge, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia che sono incaricati con decisione dei soci e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dagli artt. 2409-bis e seguenti, codice civile. L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del collegio sindacale o dell'incaricato del controllo contabile di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:

- la nomina di un collegio sindacale composto da un presidente, da due sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge;

- l'affidamento dell'incarico del controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione;

che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente articolo.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 29 - Clausola compromissoria

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al presente articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;

c) le controversie tra amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola compromissoria di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero)

b) tre, per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti, codice di procedura civile.

L'arbitro o gli arbitri, uno dei quali con funzione di presidente, saranno nominati dalla camera arbitrale cooperativa promossa dalla Confederazione delle Cooperative Italiane Confcooperative, il cui regolamento arbitrale le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

In difetto di designazione, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, sono nominati dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, DLgs. 5/2003. Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri procedono con le modalità e con i termini stabiliti nel regolamento della camera arbitrale cooperativa.

La disciplina delle spese di funzionamento dell'organo Arbitrale è stabilita in base alle tariffe della camera arbitrale cooperativa e comunque sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività

sociale.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 - Scioglimento anticipato

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2545-duodecies, codice civile o da altre disposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con il metodo assembleare, stabiliscono:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489, codice civile.

La società, con delibera dell'assemblea dei soci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'art. 2487-ter, secondo comma, codice civile.

Art. 31 - Devoluzione patrimonio finale

In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:

- a) al rimborso delle quote di capitale sociale sottoscritte ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate ai sensi del precedente art. 20, nonché degli eventuali dividendi maturati, sempre nei limiti di quanto previsto dal precedente art. 20;
- b) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, Legge 59/92.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento delle attività mutualistiche, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali e quant'altro stabilito dalla legge o dal presente statuto l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione della assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico comprese negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 2516, codice civile.

Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci compresi negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 2545-sexies, codice civile, ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere, nonché quanto stabilito dal precedente art. 9.

Art. 33 - Penali

Il socio inadempiente agli obblighi statutari, nonché alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui al precedente art. 32 ed alle decisioni assunte dagli organi sociali potrà essere chiamato a versare una somma a titolo di penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua propria, confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui l'inadempimento ha avuto luogo.

I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con decisione dei soci assunta secondo il metodo assembleare, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, mentre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, è di competenza dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo, nel determinare l'ammontare della penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

F.to Luciana Puddu

Lucia Peresson, notaio.